

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

20.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 28 MARZO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FERA**

INDICE

	Pag.
Saluto al Ministro Bottai e ai Sottosegretari di Stato Del Giudice e Bodrero.	213
PRESIDENTE — BODRERO, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale.</i>	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disposizioni concernenti le biblioteche dei municipi di provincia (1319)	214
MANCINI GUIDO, <i>Relatore</i> — PRESIDENTE — BODRERO, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale.</i>	

La riunione comincia alle 11.

(È presente il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, Bodrero).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Bonucci Arturo, Pellizzi, Pentimalli, Sellani, Tommaselli, Catto Francesco, e sono assenti per mobilitazione i Consiglieri Balzarini, Bloise, Brass, Ferreri, Goffi, Pace Biagio, Pallotta.

Comunica, inoltre, che sono stati assegnati alla Commissione i Consiglieri Gatto Salvatore e Pascolucci, ai quali rivolge un saluto anche a nome dei Camerati.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIOVANNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Saluto al Ministro Bottai e ai Sottosegretari Del Giudice e Bodrero.

PRESIDENTE è sicuro di interpretare il pensiero e il sentimento di tutti i Camerati, rivolgendo un cordiale benvenuto a Emilio Bodrero, il quale per la prima volta partecipa alle riunioni della Commissione, ed esprime il desiderio che egli, stabilendo questa consuetudine di lavoro, vorrà continuarla.

Con non minore fervore il pensiero dei membri della Commissione si volge ai camerati Bottai e Del Giudice, i quali servono la Patria in armi e in tal modo continuano ad operare in favore della scuola. (*Vivissimi applausi*).

BODRERO, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ringrazia il Presidente delle parole cortesi indirizzate ai camerati Bottai e Del Giudice, che continuano una magnifica tradizione universitaria italiana, combattendo valorosamente per la nostra vittoria. Lo ringrazia pure del saluto a lui rivolto e assicura che, nella sua permanenza al Ministero dell'educazione nazionale, che si augura breve perchè legata alla durata del periodo bellico e alla vittoria, intende seguire le linee tracciate dal camerata Bottai e dare il maggiore potenziamento alla Carta della Scuola, che è opera del Ministro e che certamente recherà vantaggi incomparabili alla Scuola italiana. In quest'opera metterà tutta la passione e l'esperienza della sua lunga vita di insegnante, con il sentimento profondo di servire coscienziosamente il Regime. (*Vivissimi applausi*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti le biblioteche dei comuni capoluogo di provincia. (1319)

MANCINI GUIDO, *Relatore*, afferma che il disegno di legge assume una particolare importanza perchè inizia, in un certo senso, la politica delle biblioteche, anticipando quella che sarà la Carta delle biblioteche italiane, cioè la legge fondamentale attualmente in preparazione.

Con l'odierno provvedimento si dispone che in ogni comune capoluogo di provincia, ove esiste una biblioteca, debba essere messa a servizio del pubblico e pertanto ammessa a godere alcuni dei vantaggi concessi alle biblioteche governative. Queste ultime sono dislocate in modo assai discontinuo, e se nell'Italia centrale e settentrionale se ne troveranno alcune, nell'Italia meridionale mancano completamente: da Napoli a Palermo, infatti, non esiste una biblioteca governativa. D'altro canto, in molti comuni capoluogo di provincia sono delle biblioteche, le quali o funzionano male perchè mancano di organici e dei mezzi necessari per arricchire ed aggiornare il patrimonio bibliografico, oppure sono chiuse; e se si pensa che in tali comuni funzionano scuole d'ogni tipo, uffici governativi, centri vari di cultura, si può facilmente rilevare quale nocumento rappresenti per l'arricchimento e l'ammodernamento di questa cultura e, in generale, della vita spirituale, la mancanza di una biblioteca, che possa alimentarli.

Le biblioteche provinciali che, in virtù dell'odierna legge, saranno elevate a biblioteche pubbliche, ad iniziativa del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, avranno il servizio di prestito e soprattutto di corrispondenza con le biblioteche governative. Non soltanto; ma esse potranno pure — e la disposizione è molto importante — accentrare il materiale librario di quelle biblioteche pubbliche, eventualmente esistenti nella provincia, le quali non possano garantirne la buona conservazione o, esse stesse, non corrispondano sufficientemente alle esigenze degli studiosi e non siano assistite convenientemente dai comuni o dagli enti da cui dipendono.

La legge prevede anche il trattamento economico — e, quindi, la garanzia giuridica — del personale, che sarà reclutato attraverso regolari concorsi e avrà un grado corrispondente a quello che riceverebbe negli organici locali. Senza farne oggetto di emen-

damento, ma solo a titolo di raccomandazione, formula l'augurio che si provveda anche a una sistemazione di carriera, perchè non è pensabile che detti impiegati rimangano permanentemente nel grado, con il quale sono stati assunti.

Riferendosi all'articolo 2 del disegno di legge, vorrebbe che fosse più chiaro il congegno destinato ad assicurare il funzionamento delle nuove biblioteche, e cioè se queste sono a carico dei comuni o della provincia, se ed in quali modi possa giustificarsi l'intervento del Ministero, se questo intervento debba ritenersi tutt'affatto generico o limitato a determinate questioni, etc.

Conclude, ripetendo che il disegno di legge colma una lacuna e consente una nuova vita a molte biblioteche che o rimanevano statiche e quasi inutilizzabili per mancanza di materiale bibliografico moderno e aggiornato, o addirittura, relegate nelle cantine dei municipi, erano sottratte all'interesse degli studiosi e degli appassionati del libro.

Bisogna esser grati al Ministro dell'educazione nazionale di aver promosso il provvedimento, che la Commissione approverà certamente come auspicio per la legge che dovrà venire e che finalmente sistemerà tutto il problema, importante ed urgente, delle biblioteche italiane. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE nota che, risultate insufficienti ai bisogni degli studiosi le biblioteche di Stato, il disegno di legge era indispensabile, ma, poichè non si può procedere che per gradi, esso costituisce il primo utile avviamento verso la integrale, ampia, soluzione dei problemi relativi alle nostre biblioteche. Lo Stato si assume l'onere di sistemare, regolando la vita, le biblioteche dei comuni capoluogo di provincia, privi di un adeguato istituto bibliografico. Se un voto deve esprimersi è che l'istituto provinciale divenga il centro propulsore per la costituzione di altre raccolte di libri. Il regolamento, che seguirà alla legge, dovrebbe contemplare questo fine, specie per le città, ove il materiale librario notoriamente abbonda. La biblioteca adempie ad un'alta funzione di cultura e di civiltà, che l'Italia non trascura neanche nelle attuali contingenze, mentre gli animi di tutti sono tesi verso mètte segnate di grandezza politica.

BODRERO, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, dà atto al camerata Mancini della sollecitudine da lui dimostrata circa il trattamento economico e di carriera dei funzionari addetti a queste nuove biblioteche, ma crede che non vi sia ragione di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

preoccupazioni, perchè vi sono i normali scatti che sono sempre previsti nella assunzione del personale e servono ad aumentare progressivamente gli stipendi.

Circa il rilievo sull'articolo 2, bisogna considerare che ciascuna biblioteca sarà costituita con un apposito decreto e avrà un proprio regolamento, a parte il regolamento generale che accompagnerà questa legge e quello dell'attesa grande legge sulle biblioteche, che sistemerà tutta la questione.

Quella odierna è una legge preliminare, preparatoria; serve per sistemare intanto un particolare problema, che aveva assunto una speciale gravità, perchè — come è stato giustamente rilevato in un annuario molto utile pubblicato dal camerata Mancini, l'Annuario delle biblioteche italiane — vi erano delle provincie, che non avevano ancora una biblioteca. Il provvedimento in discussione sopperisce a questa necessità, colma questa lacuna e consente di dotare ogni provincia di una biblioteca seria.

Con la parificazione concessa alle biblioteche provinciali, si viene anche a dar loro un coordinamento e una unità di indirizzo. Diversi sono, infatti, i tipi di biblioteche: le biblioteche-museo, le biblioteche-raccolte, le biblioteche specializzate, le biblioteche personali, etc. Le biblioteche provinciali, per merito dell'odierna legge, avranno un preciso carattere e una precisa funzione: potranno, ad esempio, specializzarsi nella storia della provincia e in quella dei singoli comuni; e poichè è prevedibile che esse saranno frequentate da persone di alta, di media e di scarsa cultura, potranno anche trasformarsi in centri propulsori per la costituzione di altre raccolte di libri, verso le quali avviare la maggiore affluenza di lettori.

È opportuno, infatti, che la biblioteca provinciale non si confonda con la biblioteca popolare (alle necessità della cultura popolare provvede magnificamente l'Istituto delle biblioteche popolari diretto dal camerata Mancini), che il pubblico che frequenta la biblioteca popolare non sia lo stesso che frequenta la biblioteca provinciale, così come non è ammissibile che una grande biblioteca — a esempio, la Laurenziana di Firenze — sia frequentata da gente che cerca manuali scolastici o libri di letteratura amena.

Bisogna, quindi, specializzare e differenziare: il tipo di biblioteca, che l'odierna legge sanziona, deve essere centro stimolatore e differenziatore di tutte le altre raccolte librerie che esistono nelle varie città.

Il problema delle biblioteche è complicato in Italia da una singolarità di questi organismi di studio e di cultura.

Per effetto delle antiche leggi sulla soppressione delle congregazioni religiose, il materiale bibliografico da queste posseduto fu assorbito dalle biblioteche governative, le quali perciò dispongono di un'enorme quantità di libri, spesso duplicati, che non sono di quotidiana consultazione: libri di agiografia, di teologia, di liturgia e affini, non indispensabili e di non grande utilità per biblioteche chiamate a raccogliere documenti vivi della vita contemporanea.

La parificazione delle biblioteche provinciali porterà con sè anche una classificazione di questo materiale librario a carattere generico, in modo che ciascuna di esse si arricchisca di quelle opere di cultura generale e soprattutto specializzate, corrispondenti alle necessità delle singole provincie, e al loro particolare sviluppo economico, agricolo, industriale, commerciale, ecc.

In conclusione, l'istituzione di biblioteche provinciali, sorvegliate direttamente dalla direzione generale delle accademie e biblioteche, che raccolgano e coordinino il patrimonio bibliografico di una intera provincia, rappresenta — come ha affermato il Relatore — un grande passo verso l'ordinamento dello immenso materiale librario che l'Italia possiede, e questo sarà certamente a vantaggio della cultura, della elevazione spirituale del popolo italiano, e quindi a vantaggio del suo benessere non solo economico, ma anche morale e intellettuale. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario di Stato delle sue dichiarazioni e pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Disposizioni concernenti le Biblioteche dei comuni capoluogo di provincia. (1319)

TITOLO I.

BIBLIOTECHE PUBBLICHE NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

ART. 1.

In ogni comune capoluogo di provincia, ove non esista biblioteca governativa, deve essere aperta ad un regolare servizio pubblico una biblioteca fornita di personale, locali e arredi idonei e di adeguata dotazione che le consenta l'acquisto di materiale librario moderno.

Al servizio medesimo deve destinarsi la biblioteca pubblica già esistente, che risulti al riguardo meglio idonea.

La destinazione è disposta con Regio decreto, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto coi Ministri dell'interno e delle finanze.

ART. 2.

Con il decreto di cui all'articolo precedente viene provveduto a quanto concerne le maggiori spese eventualmente necessarie per il regolare funzionamento della biblioteca a termini dell'articolo 1. L'onere relativo può mettersi a carico del comune o della provincia o dell'uno e dell'altro ente in parti determinate, a prescindere anche dalla appartenenza della biblioteca, avuto riguardo ai mezzi già forniti da detti enti o da altri ed alla situazione finanziaria del comune e della provincia.

Ove particolari circostanze lo consiglino, può autorizzarsi l'attuazione graduale del nuovo assetto della biblioteca, con modalità da determinarsi nel decreto di cui all'articolo primo, od anche il differimento dell'attuazione, per un periodo non eccedente in alcun caso il quadriennio successivo alla pubblicazione della legge.

ART. 3.

Le biblioteche di cui al presente titolo hanno diritto all'assegnazione dell'esemplare di ogni stampato e pubblicazione, che, ai termini dell'articolo 10, comma 4^o, della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, è destinato alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o di altra città della provincia stessa designata con decreto del Ministro della educazione nazionale.

Le biblioteche medesime sono ammesse di diritto al prestito dei libri delle biblioteche pubbliche governative.

ART. 4.

Le biblioteche di cui al presente titolo devono avere un proprio regolamento contenente le norme relative al personale e quelle riguardanti la conservazione, la sistemazione, l'incremento e l'uso del materiale librario.

Il regolamento è deliberato dall'amministrazione dell'ente cui la biblioteca appartiene ed approvato dall'autorità tutoria, previo parere favorevole della Soprintendenza bibliografica.

Copia del regolamento è trasmessa, dopo l'approvazione, dalla Soprintendenza predetta al Ministero dell'educazione nazionale, che può annullarlo in tutto o in parte di concerto coi Ministri dell'interno e delle finanze, udito il Consiglio di Stato, in quanto non sia conforme alla presente legge o ad altre norme.

ART. 5.

A ciascuna delle biblioteche di cui al presente titolo deve essere preposto un direttore, fornito di laurea, che abbia vinto apposito concorso bandito dall'Ente cui la biblioteca appartiene e giudicato da una Commissione di cui faccia parte il soprintendente bibliografico o persona da lui designata.

Il trattamento economico del direttore sarà corrispondente a quello del personale insegnante di ruolo A degli istituti di istruzione superiore classica e tecnica.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE

ART. 6.

Sono ammessi cambi o cessioni di libri, in specie duplicati, tra biblioteche pubbliche, semprechè non ostino ragioni giuridiche, storiche o di altra natura.

Tali cambi o cessioni, a seconda che abbiano per oggetto materiale di biblioteche dello Stato o di altri enti, sono disposti o autorizzati dal Ministro dell'educazione nazionale.

Se materiale di biblioteche statali è dato in cambio o ceduto a biblioteche di altri enti, si provvede di concerto col Ministro delle finanze, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

In ogni caso si sente il parere del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

ART. 7.

Quando in una biblioteca pubblica materiale librario corra pericolo di dispersione o deperimento, ovvero non riesca utile agli studiosi per la sua natura o per le condizioni

della biblioteca, il Ministro dell'educazione nazionale, previo parere del Consiglio nazionale dell'educazione delle scienze e delle arti, può ordinare, sentito il Ministro dell'interno, che il materiale stesso sia trasferito nella biblioteca del comune capoluogo di provincia o in altra biblioteca pubblica, preferibilmente nella stessa provincia.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 8.

Nella prima applicazione della presente legge gli enti soggetti agli obblighi di cui al titolo I possono essere autorizzati dal Ministro dell'educazione nazionale, salvi i provvedimenti della competente autorità di vigilanza o di tutela, a conservare in servizio per la direzione della biblioteca, nella posizione giuridica ora rivestita e col trattamento economico organicamente in godimento, chi nel disimpegno effettivo di detto incarico per almeno un biennio abbia dato prova di idoneità a giudizio del Soprintendente bibliografico.

